

F.I.TRI.

Federazione Italiana Triathlon

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Adottato con delibera del Consiglio Federale del 17 aprile 2025

Sommario

F.I.TRI.....	1
Definizioni e abbreviazioni.....	4
1. Introduzione	5
1.1. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001	7
1.2. La responsabilità per reati commessi all'estero	8
2. La applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla Federazione	10
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	11
3.1. Motivazioni della Federazione all'adozione del Modello.....	11
3.2. Finalità del Modello	12
3.3. La struttura del Modello.....	13
3.4. I Destinatari del Modello.....	13
4. La Federazione.....	15
4.1. La struttura della federazione.....	15
5. Il Codice Etico	18
6. L'Organismo di Vigilanza	19
6.1. Cause di incompatibilità.....	19
6.2. Compiti e poteri.....	23
6.3. Profili organizzativi.....	22
6.4. Reporting nei confronti degli Organi federali	22
6.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	23
6.6 Attività di reporting	24
6.7. Obblighi di riservatezza	25
7. Il sistema di Whistleblowing.....	26
8. Sistema sanzionatorio	27
8.1. Principi generali	27
8.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza	29
8.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori	31
8.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)	32
8.5. Misure nei confronti dell'OdV	32
8.6. Istruttoria	32
9. Formazione, informativa e diffusione.....	34
9.1. Informativa nei confronti degli Organi federali e del personale FITRI	34

9.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori – consulenti – appaltatori collaboratori	35
10. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello.....	36
10.1. Verifiche e controlli sul Modello	36
10.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento	36
11. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della Federazione	37

Definizioni e abbreviazioni

La Federazione Italiana Triathlon: Federazione o FITri;

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.¹;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

Reati o Reati presupposto: i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente (c.d. "reati presupposto") indicati nel D. Lgs. n. 231/2001;

Destinatari: i vertici della Federazione, tutti i dipendenti della stessa, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Federazione anche in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano;

Soggetti apicali: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e controllo della Federazione;

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Federazione nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo di Vigilanza della Federazione costituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;

Codice Etico: documento interno, nel quale sono definiti i principi etici a cui la Federazione intende uniformare l'intera attività;

Sistema Disciplinare o anche Sistema Sanzionatorio: sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico.

Safeguarding Officer: Responsabile delle politiche di *safeguarding* con la funzione di prevenire abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, specie minori, ai sensi del d.lgs. 36 del 2021, del d.lgs. 39 del 2021 e della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023.

Ufficio del Procuratore federale: Organo centrale della Federazione cui sono riconosciute e attribuite funzioni inquirenti e requirenti in relazione alle condotte disciplinarmente rilevanti, come previsto dal Regolamento di Giustizia.

Organi di giustizia sportiva: Organi previsti dallo Statuto, in conformità con il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo che siano richiamati nel Modello.

1. Introduzione

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Federazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L delega 29 settembre 2000, n. 300”*, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'ordinamento italiano.

Il Decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tale tipo di responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati elencati dal Decreto siano commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali) o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente il reato.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi i reati.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa; in particolare, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde qualora riesca a dimostrare che:

- I. l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione (Modello) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti espressamente previsti dal suddetto Decreto;
- II. ha affidato ad un organo interno all'ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- III. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le regole contenute nel Modello;
- IV. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'OdV.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001. I reati presupposto della responsabilità dell'ente sono elencati nell'Allegato 1B ("**Elenco dei reati**") che è parte integrante del presente Modello.

In particolare, le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari, nonché i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;

- reati di abuso di mercati;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di razzismo e xenofobia.
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- reati transnazionali;
- reati specifici previsti dal d.lgs. 36 del 2021 e dal d.lgs. 39 del 2021 s.m.i.

Solo alcuni dei reati indicati dal Decreto (e dalle successive integrazioni legislative) sono oggetto di specifica analisi all'interno del presente Modello. In particolare, si fa riferimento ai reati per i quali sussiste un effettivo rischio di realizzazione in considerazione dell'attività in concreto svolta dalla Federazione. Invero, in considerazione dell'analisi del contesto della Federazione, dell'attività svolta dalla stessa e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, alcune fattispecie di reato sono state ritenute non concretamente realizzabili, come più specificatamente indicato nell'Allegato 1B cui si rimanda per una loro esatta individuazione. È, pertanto, in relazione a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

Infine, per una più ampia trattazione delle fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente si rinvia all'Allegato 1C ("**Tabella reati, presupposto ed esemplificazione modalità di realizzazione**") in cui si fornisce evidenza delle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto, con evidenza, in relazione alle fattispecie ritenute non concretamente realizzabili nel contesto della Federazione, delle motivazioni sottostanti tale valutazione.

1.1. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 9, c. 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- I. la sanzione pecuniaria;
- II. le sanzioni interdittive;
- III. la confisca;
- IV. la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le “sanzioni interdittive” previste sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha, inoltre, elaborato all’art. 15 del Decreto un’alternativa alla sanzione interdittiva rappresentata dal commissario giudiziale.

In particolare, la norma appena citata dispone che *“Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

- a. l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;*
- b. l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione”.*

1.2. La responsabilità per reati commessi all’estero

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto rubricato “Reati commessi all’estero”: *“nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”.*

Il c. 2 della medesima disposizione dispone che *“nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo”.*

Dalla analisi complessiva della disposizione si desume che qualora la società abbia la propria sede principale in Italia, al fine di poter affermare la giurisdizione italiana in relazione ad un reato commesso all'estero (nel suo interesse e/o a suo vantaggio, come previsto dall'art. 5 del Decreto), sono necessarie le seguenti condizioni:

- a. che la fattispecie criminosa sia ricompresa tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente;
- b. che siano integrate le condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale (disposizioni che disciplinano la giurisdizione italiana per reati commessi all'estero in base a limiti edittali di pena e a condizioni di procedibilità);
- c. che per i medesimi reati non proceda lo Stato estero del luogo di commissione del reato;
- d. che sia stata formulata nei confronti dell'ente la richiesta da parte del Ministro della giustizia se previsto dagli artt. 7 ss. c.p. per lo specifico reato commesso.

La ratio sottesa alla disposizione è di evitare elusioni della normativa nazionale italiana introdotta dal Decreto. Ciò si desume dalla Relazione al D. Lgs. n. 231/2001 che chiarisce quanto segue: *“ispirata a comprensibile rigore è la scelta dell'art. 4 [...], laddove contempla l'ipotesi in cui l'ente che abbia in Italia la sede principale, compia tuttavia reati all'estero. Si è ritenuto che l'ipotesi, assai diffusa dal punto di vista criminologico, meritasse comunque l'affermazione della sanzionabilità dell'ente, al fine di evitare facili elusioni della normativa interna: e ciò anche al di fuori delle circoscritte ipotesi in cui la responsabilità dell'ente consegua alla commissione di reati per i quali l'art. 7 del codice penale prevede la punibilità incondizionata. L'opzione è oltretutto conforme al progressivo abbandono, nella legislazione internazionale, del principio di territorialità ed alla correlativa, sempre maggiore affermazione del principio di universalità (prova ne siano gli stessi atti ratificati nella legge 300/2000). Peraltro la costante attenzione dell'Italia ai profili di cooperazione internazionale (resi talvolta difficili dalla sovrapposizione delle azioni punitive da parte dei diversi stati, soprattutto quando, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà delle stesse) ha suggerito di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell'illecito commesso dall'ente nei casi in cui nei suoi confronti proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto”*.

2. La applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla Federazione

Quanto all'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla FITRI si è ritenuto che, al pari delle società sportive affiliate, essa rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, c. 2, del Decreto quali "enti forniti di personalità giuridica" considerato che:

- a. l'art. 15, d.lgs. 242/1999 attribuisce alle federazioni sportive nazionali natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (salva la valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte);
- b. la federazione sportiva nazionale non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al c. 3 del medesimo citato art. 1, essenzialmente riferito a enti pubblici (territoriali, non economici o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale);
- c. in ambito federale possono commettersi alcuni dei reati-presupposto attualmente previsti nel Decreto, nonché applicate le sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna) e le misure cautelari previste nel medesimo Decreto;
- d. pur non ravvisandosi precedenti giurisprudenziali specifici, alcune federazioni si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 o hanno comunque richiesto tale adempimento alle società sportive come condizione per l'affiliazione.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1. Motivazioni della Federazione all'adozione del Modello

La Federazione, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività federali, ha ritenuto necessario adottare un Modello in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001, così come progressivamente integrato dalla normativa.

La Federazione ritiene, infatti, che l'adozione del Modello, unitamente alla contemporanea emanazione e adozione di un Codice Etico (allegato e parte integrante del Modello) costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro i quali operano in nome e per conto della stessa e degli altri soggetti alla stessa cointeressati (organi federali, tesserati, affiliati, fornitori, partner, Pubbliche Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, etc.).

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Federazione e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal suddetto Decreto.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio Federale ha approvato la prima versione del Modello, istituendo allo stesso tempo un OdV.

La Federazione nella predisposizione del Modello ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione, dal Ministero della Giustizia nonché, per quanto attiene alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, dei “Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” emanati dal CONI.

Ai fini della predisposizione del Modello si è proceduto dunque a:

- identificare le attività sensibili: obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto federale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati. Se ne è ricavata una rappresentazione delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità;
- effettuare la *gap analysis*: sulla base della situazione esistente come sopra accertata, si sono individuate le iniziative necessarie ai fini del migliore adeguamento agli scopi perseguiti dal Decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi – segnalati dalle Linee Guida emanate – della separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- definire le procedure decisionali: la Federazione ha approvato ed implementato all’interno della propria organizzazione un sistema di istruzioni operative volto a presidiare le attività/aree a rischio e a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto²;
- definire il Modello e il Codice Etico;
- istituire un OdV con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporre l’aggiornamento.

3.2. Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure/Standard di Controllo e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati presupposto indicati nel Decreto.

L’adozione di tali procedure/Standard di Controllo deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in ogni soggetto sottoposto all’ambito di applicazione del Modello stesso, dei comportamenti costituenti reato e della ferma condanna della Federazione circa la commissione degli

² Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già ampiamente operanti presso la F.I.Tri. - Federazione Italiana Triathlon – analizzati in fase di Risk Assessment, in quanto idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle Attività Sensibili.

stessi, compresi quelli espressamente richiamati dal Decreto; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività compiute in ambito federale, a consentire alla Federazione di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappatura delle attività “sensibili” della Federazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e il corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'eventuale perfezionamento anche mediante il ricorso a soggetti esterni ad esso; ciò anche al fine di permettere all'OdV di svolgere al meglio l'attività di monitoraggio dei comportamenti, anche a campione;
- la verifica e la archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione ad ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già ampiamente operanti presso la F.I.TRI. - Federazione Italiana Triathlon – analizzati in fase di Risk Assessment, in quanto idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle Attività Sensibili.

- la messa a disposizione dell'OdV di risorse di numero e valore idoneo allo svolgimento di quanto richiesto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le finalità del Modello sono quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività delle Federazione con particolare riguardo alla eliminazione o alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione, con particolare riguardo nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo personali, ma che possono essere comminate anche nei confronti della Federazione;

- ribadire che la Federazione non tollera comportamenti illeciti di ogni tipo – indipendentemente da qualsiasi finalità – in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Federazione intende attenersi.

3.3. La struttura del Modello

In particolare, il Modello si compone di:

- “Parte Generale”: comprensiva di Allegati, contenente una descrizione degli elementi fondamentali del D.Lgs. n. 231/2001, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della struttura del Modello e dei suoi elementi principali (quali l’OdV e il sistema disciplinare);
- “Parte Speciale”: contenente l’indicazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 (Attività Sensibili) e i relativi protocolli (o Standard di Controllo) in relazione alle attività sensibili individuate;
- “Codice Etico”: documento che fissa le linee di orientamento generali cui la Federazione si ispira nella conduzione nello svolgimento delle attività.

3.4. I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Federazione. Tra i Destinatari sono annoverati, in particolare, i Dirigenti federali, i Dipendenti, i Collaboratori di ogni grado, i Consulenti, ed i Partner della Federazione, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della Federazione e, in genere, tutti i Terzi che agiscono per conto della stessa, anche in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Rientrano tra i Destinatari, quindi, anche i consulenti, i fornitori di beni, di servizi o di opere, anche professionali, e gli altri eventuali partner genericamente qualificabili come “Terzi”, in quanto estranei alla struttura organizzativa della Federazione e non sottoposti al suo potere direttivo. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001, dei principi enunciati dal presente Modello, nonché di quelli enunciati nel Codice Etico, attraverso la documentata presa visione del Modello, del Codice Etico, delle policy/procedure loro eventualmente applicabili. Per questa ragione, i soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l’altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano FITRI a risolvere il contratto.

La Federazione, quindi:

- inserisce, nei contratti volti a regolare i propri rapporti giuridici con i soggetti esterni, un'apposita clausola con l'obiettivo sopra enunciato;
- consegna a ciascun dipendente/dirigente, all'inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione, che dovrà essere firmata per accettazione e che subordina il corretto svolgimento del rapporto stesso al rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

4. La Federazione

La Federazione trova le sue origini nel 1985, con la nascita dell'A.I.T. (Associazione Italiana Triathlon), la quale, nel 1988, diviene disciplina associata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno e nel 1989 la A.I.T. cambia la propria denominazione, diventando Federazione Italiana Triathlon (FITri). È un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dall'insieme di società o associazioni che, senza fini di lucro, praticano in Italia la pratica sportiva tridisciplinare composta dalle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzione di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziale prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale.

La FITri è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi, CONI) in qualità di federazione sportiva nazionale ed è dotata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso.

La FITri è affiliata alla European Triathlon Union (ETU) e alla International Triathlon Union (ITU), dai quali è riconosciuta come unico rappresentante del Triathlon in Italia.

La FITri svolge la propria attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI anche in relazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, nonché dell'ITU e dell'ETU, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

I fini istituzionali della FITri sono:

- l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale, dell'Aquathlon e del Paratriathlon;
- lo sviluppo dell'attività agonistica a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito delle direttive emanate dal CONI e dagli organismi Internazionali competenti: ETU e ITU;
- la realizzazione di uno stabile collegamento tra tutti i praticanti le suddette attività;

- lo sviluppo di relazioni con organizzazioni italiane ed estere avente analoghe finalità;
- l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi necessari alla formazione ed al perfezionamento di atleti e tecnici;

4.1. La struttura della federazione

La FITri si articola nei seguenti organi, per la cui composizione e competenza, salvo quanto di seguito sinteticamente descritto, si rinvia allo Statuto (come tempo per tempo vigente):

A. CENTRALI: Assemblea Nazionale; Presidente Federale; Consiglio Federale; Collegio dei Revisori dei Conti; Segretario Generale.

L'Assemblea Nazionale (ordinaria o straordinaria) è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Il Presidente la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva, esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale, ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con Il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale, delle società e associazioni istruite dai Comitati Regionali di competenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità sulla gestione economica finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Generale è responsabile del personale e della gestione amministrativa della FITri.

B. TERRITORIALI: Assemblea Regionale; Presidente del Comitato Regionale; Comitato Regionale; Consiglio Regionale; Delegato Regionale; Delegato Provinciale.

Il Comitato Regionale è istituito in ciascuna regione nella quale abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto di voto per promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica del triathlon e delle ulteriori discipline sportive gestite dalla FITRI (come previste dallo Statuto federale) sul territorio regionale di competenza. Al Comitato Regionale spetta la competenza per la realizzazione dello sviluppo dell'attività sportiva in genere e di base; la programmazione e la gestione delle attività di base sul territorio di competenza in conformità agli indirizzi indicati dal Consiglio

Federale. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno ed è retto da un Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Regionale è l'Organo sovrano del Comitato Regionale.

L'Assemblea ordinaria elegge, ogni quattro anni, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale e delibera sugli ordini del giorno; in seduta straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso. L'Assemblea può eleggere per acclamazione, su proposta del Comitato Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e assume la rappresentanza della FITRI a fini sportivi nel territorio di competenza.

Il Consiglio Regionale è l'organo deliberante dei Comitati regionali ed elegge nel suo ambito il Vice Presidente e il Segretario.

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio federale nelle regioni in cui non sia costituito il Comitato regionale, per la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale.

Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale.

C. ORGANI DI GIUSTIZIA, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE: Giudice Sportivo Nazionale; Tribunale Federale; Corte Federale di Appello, Commissione Federale di Garanzia, Ufficio del Procuratore Federale.

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, hanno sede presso la Federazione e sono giudici di prima istanza.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e a quello Territoriale.

La Corte Federale di Appello in funzione propria giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è altresì competente a decidere sulle istanze di riconsiderazione dei medesimi giudici; in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale ed è competente a decidere sulle istanze di riconsiderazione dei medesimi giudici.

La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

L'Ufficio del Procuratore Federale, composto dal Procuratore federale, dal Procuratore Aggiunto e dai Sostituti Procuratori, ha la funzione statutaria e regolamentare di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, altresì cooperando con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI ed eventualmente con la Procura Nazionale Antidoping della NADO e la Procura della Repubblica.

D. ALTRI ORGANISMI: Commissione Nazionale Giudici.

La Commissione Nazionale Giudici (CNG) è l'organo di autogoverno del Settore Giudici, dirigendo l'attività dei Giudici di Gara. È composta da un Segretario Nazionale, un Designatore Nazionale e un Responsabile dei Giudici Elaborati.

5. Il Codice Etico

Il Codice Etico, così come approvato dalla Federazione, nonché le successive modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, è parte integrante del presente Modello.

Il Codice Etico detta le norme di comportamento che devono essere applicate nella conduzione e nella gestione delle attività federali da parte di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della Federazione.

In altre parole, trattasi di uno strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività federale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti di lavoro, da regolamenti e procedure interne.

La struttura organizzativa e il sistema di regole della Federazione devono, in ogni momento, essere coerenti con il Codice e facilitarne la piena applicazione.

Il Codice Etico è da intendersi vincolante per i vertici della Federazione, i dipendenti, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, per chiunque sia in relazione d'interessi con la Federazione ("Terzi") ed è, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto, la conoscenza e l'adeguamento ai principi del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con collaboratori e terzi.

6. L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, c. 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001, per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii), sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura della FITri e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento è affidato ad un Organismo dotato di indipendenza (rispetto alla società), continuità d'azione e professionalità e munito dei relativi poteri di iniziativa e controllo. Tenuto conto delle dimensioni, delle articolazioni territoriali e della varietà delle relative discipline sportive i compiti *supra* sono affidati ad un OdV a composizione collegiale (un Presidente e due componenti). In particolare, l'organismo deve garantire i seguenti requisiti:

I. autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Federazione

II. professionalità e onorabilità: l'OdV deve possedere competenze tecnico professionali che devono essere riferiti al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessario per svolgere efficacemente le funzioni che è chiamato a svolgere.

III. continuità di azione: l'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la FITri, garantendo un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo, garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

L'OdV è nominato su proposta del Segretario Generale, con la medesima delibera del Consiglio federale di adozione del presente Modello con cui viene altresì determinato il compenso in misura fissa per ciascun membro, nonché il budget annuale di funzionamento. I componenti dell'OdV non sono soggetti, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione.

I componenti dell'OdV durano in carica tre anni pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni (in regime di *prorogatio*) fino alla nuova nomina dei componenti dell'OdV stesso.

6.1. Cause di incompatibilità

Al fine di garantire i requisiti indicati nel precedente paragrafo della presente Parte Generale, la nomina dell'OdV e la permanenza a tale carica sono comunque condizionate dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

In particolare, per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado col Presidente, col Segretario Generale e con qualsiasi consigliere federale;
- ricoprire incarichi, di qualsiasi tipo, presso la FITRI, ad eccezione del Safeguarding Officer, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi di giustizia;
- essere titolare di deleghe operative da parte della FITRI.

Per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del Consiglio federale. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello o nello stesso Regolamento dell'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della FITRI l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti

l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. d) del Decreto;

- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Presidente informa, alla prima riunione utile, il Consiglio federale il quale provvede con propria delibera a nuova nomina.

Ove sussistano gravi ed improrogabili ragioni di convenienza (ad esempio, nel caso di applicazioni di misure cautelari), lo stesso Presidente dispone con delibera motivata la sospensione dell'OdV, informando il Consiglio alla prima riunione utile per le opportune delibere.

I membri potranno dimettersi in ogni momento dall'incarico. Le predette dimissioni avranno efficacia solamente con la nomina del sostituto.

6.2. Compiti e poteri

Per poter svolgere le proprie attività, l'OdV, sotto il profilo della continuità d'azione, può:

1. accedere liberamente presso tutti gli uffici della FITri e potrà avvalersi dei relativi servizi di Segreteria nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione;
2. chiedere che i responsabili della Federazione, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività federali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative federali;
3. definire incontri periodici e specifici con i membri degli organi, i dipendenti, i collaboratori e/o i fornitori, ove ne ravvisi la necessità in ordine alla possibile non applicazione del Modello o alla eventualità di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ogni attività, informazione, segnalazione o report acquisiti o prodotti devono essere documentati e conservati dall'OdV in un apposito archivio, il cui accesso è consentito, oltre che all'OdV stesso, al Consiglio Federale.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di

vigilanza e controllo, la verbalizzazione delle attività svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi in entrata e in uscita. Il regolamento è trasmesso per informativa al Consiglio Federale. In ogni caso, l'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale.

All'OdV è attribuito il compito di:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività “a rischio” di cui al presente Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività “a rischio”;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi col Presidente, col Segretario Generale, con il Consiglio e col personale della FITri per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, a proporre l'aggiornamento;
- proporre al Consiglio Federale, anche per il tramite del Presidente, le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o modifiche normative.

6.3. Profili organizzativi

L'OdV ha sede presso gli uffici della FITri a Roma avvalendosi dei relativi servizi di segreteria tecnica e si può contattare mediante posta all'indirizzo Stadio Olimpico, Curva Sud - 00135 Roma, ovvero mediante e-mail all'indirizzo appositamente istituito (organismodivigilanza@fitri.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'OdV, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'OdV ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sottochiave presso gli uffici della FITri, con accesso consentito esclusivamente all'OdV medesimo.

6.4. Reporting nei confronti degli Organi federali

Con cadenza annuale, l'OdV trasmette al Consiglio Federale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla FITRI, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'OdV potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi federali indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche. Inoltre, l'OdV metterà a disposizione degli organi federali le relazioni dallo stesso annualmente predisposte.

Inoltre, l'OdV incontra periodicamente il Collegio dei Revisori per un reciproco scambio di informazioni necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti.

6.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto, al fine di garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto, richiede la previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV. Qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del modello va inoltrata all'OdV. Pertanto, a tal fine, chiunque ne abbia notizia dovrà segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello.

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della FITRI o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate nel presente Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;

- le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (*whistleblowing*), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna e di archiviare la segnalazione;
- l'OdV dovrà, in ogni caso, garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della FITri o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la FITri per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la FITri;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o dai Collaboratori non subordinati della FITri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la relazione del Collegio dei Revisori in ordine alla regolarità amministrativo contabile della gestione di cui al Regolamento Amministrazione e Contabilità della FITri (come tempo per tempo vigente);
- le notizie riguardanti la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del bilancio e del piano annuale di spesa da parte della Federazione, con particolare riferimento ad eventuali ritardi, irregolarità o anomalie emerse nell'ambito delle procedure previste nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);
- la struttura organizzativa della FITri e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma;

- i prospetti riepilogativi periodici (almeno uno ogni anno) relativi agli incarichi affidati dalla FITri a terzi.

Sono esclusi dall'elenco di cui *supra* e non debbono essere trasmessi all'ODV tutti gli atti e i provvedimenti adottati dal *Safeguarding Officer* (come previsto altresì dalla delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023), dall'Ufficio del Procuratore federale e dagli organi di giustizia sportiva. In ragione della natura di tali organi, l'ODV non ha competenza sulle relative attività.

Per una descrizione dei flussi informativi relativi alle attività sensibili, si rinvia, inoltre, alla Parte Speciale del presente Modello.

L'OdV valuterà le segnalazioni pervenute con discrezionalità e responsabilità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari. Ogni segnalazione, anche nel rispetto della normativa *whistleblowing*, dovrà essere garantita dal rispetto del principio di riservatezza. Circa la gestione delle segnalazioni anonime, in analogia ai protocolli *whistleblowing*, le medesime saranno prese in considerazione solo se relative a fatti circostanziati e/o correlate da specifica documentazione.

Il mancato invio dei flussi informativi sopra indicati, nonché degli ulteriori flussi informativi descritti nella Parte Speciale del presente Modello, può costituire “comportamento omissivo” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, costituente formale violazione del Modello, con conseguente applicazione del sistema disciplinare.

6.6 Attività di reporting

L'OdV è tenuto a riportare, almeno annualmente e tramite relazione scritta al Consiglio Federale:

- la sintesi delle attività svolte;
- i controlli effettuati ed il loro esito;
- gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
- eventuali proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
- il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

I Consiglieri hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere di essere sentito dai Consiglieri.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

6.7. Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Inoltre, i componenti dell'OdV si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" - GDPR).

7. Il sistema di Whistleblowing

Con la L. 30 novembre 2017, n. 179, è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina in materia di whistleblowing, ovvero le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Tale disciplina prevede espressamente la presenza di uno o più canali di segnalazione di condotte illecite - rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - o di violazioni del Modello dell'ente, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In ogni caso, tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante

Tale legge ha altresì innovato il testo del D. Lgs. n. 231/2001 laddove, introducendo i c. 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, ha disposto che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere:

- I.a carico dei vertici federali, dipendenti o collaboratori, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- II.canali alternativi di segnalazione, nonché misure volte a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante;
- III.il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per motivi legati alla segnalazione;
- IV.l'inserimento, all'interno del sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi violi gli obblighi di riservatezza o compia atti di ritorsione nei confronti del denunciante;
- V.la possibilità, per il segnalante o il relativo sindacato, di denunciare all'Ispettorato del Lavoro eventuali misure discriminatorie adottate dalla Federazione nei suoi confronti,

nonché chiedere la nullità del licenziamento/demansionamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower.

La Federazione ha predisposto un **Regolamento *whistleblowing*** (Allegato 2) che si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

I Destinatari dell'anzidetto Regolamento sono i vertici della Federazione, tutti i dipendenti nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Federazione ("Terzi").

8. Sistema sanzionatorio

8.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla FITRI in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. In ogni caso, rimane ferma la competenza del *Safeguarding Officer*, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di giustizia sportiva la cui attività non è rilevante per l'ODV, essendo espressamente sottratti ai poteri di vigilanza dell'ODV. In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) **specificità** di illeciti e sanzioni: costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella FITri e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FITri in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di autorità pubbliche di vigilanza;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della FITri;

- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) all'Ufficio del Procuratore federale, agli organi di giustizia, al Safeguarding Officer, a componenti del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della FITri;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della FITRI oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica FITRI senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;

- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il mancato rispetto delle misure di tutela del segnalante previste nel presente modello;
- aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

b) **proporzionalità e adeguatezza** tra illecito e sanzioni: ai fini della determinazione e della commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla FITri, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- la posizione del soggetto rispetto alla FITri (Organo centrale o territoriale, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);
- gli effetti sul rapporto fiduciario con la FITri;
- il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D. Lgs. n. 231/2001;
- tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività sportiva e/o federale, etc.);

c) **applicabilità a tutti** (organi federali, soggetti apicali, sottoposti e terzi): sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali, territoriali e di giustizia, dipendenti o collaboratori non subordinati (consulenti) nonché chiunque, a qualsiasi titolo, abbia rapporti con la FITri, nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza;

d) **tempestività, immediatezza e contestazione** delle sanzioni (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio: il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente

sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;
 - nei confronti di sottoposti (dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio;
 - in ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.
- e) **pubblicità e trasparenza:** del presente sistema disciplinare viene data pubblicità:
- attraverso la pubblicazione, nella sua versione completa, sul sito istituzionale della Federazione;
 - distribuendolo, nella sua versione completa, a dipendenti, Organi ed OdV, anche mediante specifica normativa federale (circolari, comunicazioni, ecc.);
 - portandolo a conoscenza, in vari modi, ai soggetti terzi.

8.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della FITri costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, *ex art. 2104 c.c.*, nonché illecito disciplinare, *ex art. 2106 c.c.*

L'adozione, da parte di un dipendente, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della FITri, i compiti loro affidati. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL concretamente applicabile.

Esse possono essere distinte in **provvedimenti disciplinari conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione coerentemente con le previsioni del CCNL concretamente applicato, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e **provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla FITri. In particolare, si applica:

- il biasimo verbale, nei casi di violazione colposa di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna alla Federazione e che, in ogni caso, non integri astrattamente una condotta di reato;
- il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
- la multa in misura coerente con le previsioni del CCNL concretamente applicabile, nel caso di violazioni alle prescrizioni e alle procedure del Modello che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;
- la sospensione dalla retribuzione e dal servizio in misura coerente con le previsioni del CCNL concretamente applicabile, nel caso di violazioni alle prescrizioni e alle procedure del Modello che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla Legge:

i. oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla FITri;

ii. costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre nei **provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree “a rischio” e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, *ivi* compreso il Codice Etico, diretto in modo

univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della FITri nei confronti del dipendente;

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio" e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, *ivi* compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione, a carico della FITri, di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla FITri grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l'applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti in capo a coloro che sono a ciò deputati nell'ambito dell'organizzazione interna, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi più idonei.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'OdV per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

8.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori, il Consiglio Federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo formale o scritto;
- revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;
- diminuzione della retribuzione o dei compensi;
- decadenza o sospensione dalla carica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- revoca per giusta causa.

8.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere da parte dei soggetti terzi (collaboratori non subordinati [consulenti] o fornitori/appaltatori della FITri) in contrasto con le regole indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, può determinare in conformità a quanto disciplinato dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla FITri, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

8.5. Misure nei confronti dell'OdV

Nei casi in cui l'OdV - per negligenza ovvero imperizia - non abbia saputo individuare, e, quindi, eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, il compimento di reati, il Consiglio Federale dovrà tempestivamente informare il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Federale procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di Legge e di Statuto e di concerto con il Collegio dei Revisori, gli opportuni provvedimenti - ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa. Per l'approvazione di una delibera di revoca per giusta causa di uno dei componenti l'OdV, ovvero di tutti i suoi componenti, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari a 2/3 dei membri del Consiglio.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Federazione ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'OdV.

8.6. Istruttoria

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale/subordinato, l'OdV trasmette al Consiglio Federale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio Federale convoca l'OdV ed il soggetto apicale/subordinato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

Il Consiglio, sulla scorta degli elementi acquisiti, valuta la condotta contestata ed eventualmente determina la sanzione da applicare.

9. Formazione, informativa e diffusione

La Federazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Federazione è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi della Federazione in forza di rapporti contrattuali.

I requisiti che il programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Federazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire federale, nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Federazione e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

9.1. Informativa nei confronti degli Organi federali e del personale FITri

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la FITri garantisce che gli Organi federali, per quanto di specifica spettanza, siano periodicamente informati sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello. La informazione del personale sarà curata dalla FITRI attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello, sul sito istituzionale;
- programmazione ed effettuazione, a cura del Segretario Generale, di un incontro formativo periodico sui contenuti del Modello con tutto il personale FITri;
- invio, a cura del Segretario Generale, di e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi.

9.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori - consulenti - appaltatori collaboratori

La FITri promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società affiliate ovvero fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

- I. la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;
- II. la comunicazione di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;
- III. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla FITri di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

10. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello

10.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'OdV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività, prevedendo un calendario di incontri da svolgere nel corso dell'anno, con la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Federazione con specifiche competenze nei settori di volta in volta sottoposti a controllo, sia di consulenti esterni, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo.

In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

10.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento

La FITri ha provveduto a predisporre il Modello e lo ha adottato con delibera del Consiglio Federale. Contestualmente alla adozione della prima versione del Modello, il Consiglio Federale ha istituito l'OdV in composizione collegiale con indicazione del relativo compenso e budget annuale di funzionamento.

Il Consiglio Federale provvederà a determinare annualmente, su proposta del Presidente, un budget per il funzionamento e per le attività dell'OdV.

La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del Consiglio Federale, anche su segnalazione dell'OdV. La modifica sostanziale delle procedure operative che costituiscono presidi di controllo alle attività sensibili dovrà essere comunicata anche all'OdV.

Il Modello deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.

Il suo aggiornamento si rende necessario (a titolo esemplificativo) in occasione di:

- a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b) di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Federazione;
- c) di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo e alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo al Consiglio Federale.

11. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della Federazione

All. 1A): Tabella attività sensibili/reati presupposto;

All. 1B): Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;

All. 1C): Tabella reati, presupposto ed esemplificazione modalità di realizzazione;

All. 2): Regolamento Whistleblowing.